



MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

REGIONE
TOSCANA



**Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 23 gennaio 2007 inerente
l'attuazione del protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la
Regione Toscana**

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
VISTI gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la Convenzione europea sul paesaggio aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "Codice";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 con il quale, in applicazione dell'articolo 146, comma 4 del Codice è stata definita la documentazione che deve corredare le istanze di autorizzazione ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica da parte dell'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiesta;
VISTO il Protocollo d'intesa, di seguito denominato "Protocollo", stipulato in data 23 gennaio 2007 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana, allo scopo di procedere alla elaborazione progressiva e congiunta dello statuto e del Piano di Indirizzo Territoriale, il cui valore di piano paesaggistico ai sensi e per gli effetti degli articoli 135 e 143 del Codice è stato riconosciuto da entrambe le parti stipulanti il Protocollo medesimo;
VISTO il Disciplinare firmato in data 23 gennaio 2007 ed inerente l'attuazione del Protocollo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana, di seguito denominato "Disciplinare";
VISTA la deliberazione n. 45 del 4 aprile 2007 con la quale il Consiglio regionale della Toscana ha adottato temporaneamente un Piano di Indirizzo Territoriale;
CONSIDERATO che, successivamente alla stipulazione del Protocollo sono state avviate le seguenti attività

1. validazione congiunta del sistema informatizzato regionale che identifica i beni paesaggistici, le aree rilevanti e sensibili e gli ambiti degradati e compromessi



- presenti nel territorio regionale della Toscana e li rappresenta nella cartografia di cui all'elaborato 4 del Piano di Indirizzo Territoriale;
2. accertamento del livello di permanenza dei valori caratterizzanti i beni paesaggistici già dichiarati di notevole interesse pubblico, delle aree tutelate per legge ed individuazione dei fattori rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
 3. ricognizione puntuale dei beni paesaggistici presenti nel territorio regionale e conseguente individuazione degli ulteriori, eventuali elementi di valore, da integrare rispetto a quelli già riconosciuti e tutelati;
 4. tipizzazione e individuazione dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134, lettera c), del Codice espressamente riconosciuti e tutelati dal piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera i), dello stesso Codice
 5. ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare;
 6. predisposizione di misure preventive e precettive di tutela, di conservazione dei caratteri connotativi, di regolazione e di gestione dei beni paesaggistici, delle aree rilevanti e sensibili e dei beni paesaggistici "tipizzati"; formulazione di indirizzi di riqualificazione paesaggistica per gli ambiti degradati e compromessi, rappresentati nella cartografia di cui all'elaborato 4 del P.I.T.;
 7. individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione territoriale nel contesto paesaggistico e dei criteri di gestione degli stessi, e, ove necessario, degli interventi di valorizzazione paesaggistica;
 8. rielaborazione congiunta tra il Ministero e la Regione, con la partecipazione degli enti locali della Toscana, delle schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità di cui all'elaborato 4 del P.I.T., al fine di elaborare una proposta di integrazione del piano paesaggistico vigente e di redigere osservazioni d'ufficio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale a conclusione del procedimento di formazione del P.I.T.;

CONSIDERATO che sono state formulate in fase di prima stesura le osservazioni d'ufficio di cui al punto 8) del precedente capoverso;

CONSIDERATO che risulta già predisposto lo schema di convenzione previsto dall'articolo 156, comma 2 del Codice, schema che verrà approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali;

RILEVATO che l'articolo 10 del Protocollo dispone l'impegno reciproco delle parti di adeguare il piano paesaggistico a tale schema;

RILEVATO che la ratifica della Convenzione europea sul paesaggio comporta l'obbligo di recepirne i principi nei piani paesaggistici;

RILEVATA pertanto la necessità e l'urgenza di procedere all'emanazione di un atto di modifica e di integrazione del Disciplinare, al fine di assicurare la piena osservanza del complesso normativo che presiede alla tutela del paesaggio e di esplicitare ulteriormente i reciproci impegni



CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (*Premesse*)

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (*Piano di Indirizzo Territoriale*)

1. Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, di seguito denominato P.I.T. adottato dal Consiglio regionale n. 45 del 4 aprile 2007, integrato con le osservazioni di ufficio, formulate a seguito delle verifiche effettuate congiuntamente dalla Regione e dai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con la partecipazione degli enti locali, completo della disciplina paesaggistica delle salvaguardie, attualmente in via di approvazione, produrrà gli effetti degli articoli 135 e 143 del Codice a seguito di quanto previsto all'art.3 del presente atto.
2. Spetta al P.I.T. l'individuazione delle aree di cui all'articolo 143, commi 1, 2 e 5 del Codice, la scelta delle modalità necessarie all'effettuazione dei controlli di cui al comma 8, nonché l'elaborazione dei progetti prioritari di cui al comma 9 del medesimo articolo 143.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 145 del Codice, le disposizioni del P.I.T. sono prevalenti rispetto a quelle contenute nei piani di coordinamento territoriale provinciale e nei piani strutturali comunali redatti ed approvati in attuazione delle specifiche norme di salvaguardia in esso contenute.
4. Le norme contenute nel PIT adottato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 45 del 4 aprile 2007 sono immediatamente cogenti e prevalenti rispetto ai Piani di cui al comma 3.

Articolo 3 (*Implementazione e approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale- P.I.T.*)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 143 del Codice si provvede all'implementazione del P.I.T. secondo le modalità indicate nei commi successivi.
2. **Entro il 28 febbraio 2008 si provvede:**
 - a) all'eventuale individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 del Codice e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157 del Codice stesso, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del P.I.T., a quelle del piano di coordinamento territoriale provinciale e a quelle dello strumento urbanistico comunale;



- b) all'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice;
 - c) all'individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione territoriale nei contesti paesaggistici definiti nelle schede di Paesaggio
3. **Entro il 31 maggio 2008** sono concluse le attività già in corso in attuazione del Protocollo ed indicate nelle premesse nella numerazione da 1 a 8, nonché le attività indicate al comma 2;
4. **Entro il 30 settembre 2008** si provvede alla sottoscrizione dell'accordo preliminare di cui al comma 3 dell'articolo 143 del Codice.
5. **Entro il 31 dicembre 2008** il Consiglio Regionale procede all'approvazione del P.I.T., con valore di piano paesaggistico ai sensi e per gli effetti degli articoli 135 e 143 del Codice, elaborato in applicazione del presente atto.

Articolo 4

(Normativa e disposizioni regionali in materia di tutela e di pianificazione paesaggistica)

1. **Entro il termine del 31 dicembre 2007** la Regione Toscana adegua alle disposizioni contenute nel Codice:
- a) la normativa regionale relativa alla pianificazione paesaggistica;
 - b) la normativa regionale relativa all'esercizio delle competenze in materia di tutela paesaggistica da parte degli Enti locali;
 - c) le disposizioni di carattere regolamentare, gli atti di indirizzo e le circolari precedentemente emanati in materia di pianificazione e di tutela paesaggistica.

Articolo 5

(Competenze in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli articoli 159 e 146 del Codice)

1. Ai fini dell'applicazione della procedura di autorizzazione paesaggistica, **entro il termine del 31 dicembre 2008**, la Regione Toscana provvede ai seguenti adempimenti:
- a) istituzione e funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio previste dall'articolo 148 del Codice, individuate in riferimento ai 38 *territori* indicati nel P.I.T. o a loro subambiti per aree densamente insediate;
 - b) attribuzione con provvedimento formale della competenza in materia di autorizzazione paesaggistica ai comuni associati per i territori o i subambiti di cui alla lettera a);
2. Resta salva per la Regione Toscana la facoltà prevista dall'articolo 146, comma 3 del Codice di attribuire la competenza in materia di autorizzazione paesaggistica a singoli comuni, previa verifica, espletata congiuntamente con il MiBAC, dell'adeguamento degli strumenti urbanistici degli stessi alle disposizioni contenute nel Codice, nel P.I.T. e nei piani di coordinamento territoriale provinciale.



MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

REGIONE
TOSCANA



3. Secondo quanto disposto dall'articolo 143, comma 6, e dall'articolo 146, comma 3, del Codice, il parere della Soprintendenza di cui al comma 8 del citato articolo 146 resta vincolante:

- a. fino a quando i piani strutturali comunali non siano stati adeguati, secondo le modalità indicate nell'articolo 12 del Protocollo, alla disciplina ed ai contenuti del P.I.T. approvato a seguito dell'accordo preliminare di cui all'articolo 143, comma 3, del Codice, secondo le procedure stabilite nel presente atto;
- b. ove la Regione Toscana deleghi ai comuni il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica come previsto dal comma 3 dell'articolo 146 del Codice.

Articolo 6

(Coordinamento con il Disciplinare del 23 gennaio 2007)

1. Dalla data di stipula del presente atto non sono più applicabili le disposizioni introdotte nel Disciplinare che si rivelino in contrasto con quanto stabilito negli articoli precedenti.

Roma, 24 luglio 2007.

Il Direttore Generale per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
Arch. Roberto Cecchi

Il dirigente dell'area di coordinamento
Pianificazione del territorio
e politiche abitative
della Regione Toscana
Arch. Riccardo Baracco

D'Ordine del Direttore Regionale
Mario Lolli Ghetti
Il Direttore Amm.vo e econ. fin. coord.
Silvia Alessandri